

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	76
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013- <i>bis</i> . C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	76

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova. Atto n. 107 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	80
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	81
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane. Atto n. 105 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	80
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	82

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	80
---	----

SEDE REFERENTE

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli affari europei Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 13.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Sergio Battelli.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*. C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione avvia l'esame, in seconda lettura, della Legge europea 2013-*bis*, già approvata con modifiche dalla Camera lo scorso 11 giugno 2014, quindi modificata dal Senato nella seduta del 17 settembre 2014.

Saluta quindi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari europei Sandro Gozi, che ringrazi per la presenza.

Segnala che nel corso dell'esame del provvedimento al Senato alcuni articoli sono stati modificati, altri sono stati soppressi.

Con riferimento innanzitutto alle modifiche apportate al testo – evidenziate nel testo a fronte – richiama sinteticamente:

l'articolo 3, in materia di espulsione dello straniero irregolare. Nel corso dell'esame da parte del Senato sono state apportate tre modifiche, una di natura sostanziale e due di carattere formale. La modifica sostanziale riduce ulteriormente il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) a 90 giorni, periodo che era già stato ridotto a 180 giorni nel corso dell'esame presso la Camera. Ricordo in proposito che la normativa europea (direttiva 2008/115/UE, c.d. direttiva rimpatri, articolo 15, par. 5 e 6) stabilisce che ciascuno Stato membro stabilisce liberamente il periodo di trattenimento massimo nei centri di identificazione che non può superare tuttavia i 180 giorni;

l'articolo 14, comma 1, così come modificato dal Senato, dispone l'abrogazione, decorsi 12 mesi (6 mesi nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) dalla data di entrata in vigore della legge in esame, delle norme che escludono l'applicazione, per il personale delle aree dirigenziali degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, della disciplina generale relativa al riposo giornaliero e, per il solo personale del ruolo sanitario del SSN, di quella in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale (rispettivamente, articoli 7 e 4 del decreto legislativo 66/2003). Inoltre, poiché le norme di cui si dispone l'abrogazione rinviano, per la definizione della normativa sull'orario di lavoro e i riposi giornalieri, anche alla disciplina contrattuale, si prevede, conseguentemente, la cessazione dell'applicazione di tale disciplina a decorrere dal dodicesimo mese successivo

all'entrata in vigore della legge. L'abrogazione in esame è connessa alla procedura di infrazione n. 2011/4185 aperta dalla Commissione europea;

l'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera e modificato dal Senato, reca una nuova disciplina sulla produzione di bevande vendute con il nome dell'arancia a succo, al fine di far fronte ai rilievi mossi dalla Commissione europea (caso EU Pilot n.4738/13/ENTR) sulla disciplina contenuta nei commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 158/2012, in base ai quali le bevande analcoliche con il nome di uno o più frutti devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento. Per rispondere ai rilievi formulati, è stata, quindi, introdotta una nuova formulazione del divieto prevedendo che le bevande a base di succo di arancia non possano essere commercializzate qualora la quantità di succo sia inferiore a 20 gr per 100 cc (il testo della Camera faceva riferimento ad una percentuale non inferiore al 20 per cento di succo di arancia). Tale limite si applica esclusivamente alle bevande commercializzate nel mercato nazionale; ne sono escluse quelle destinate al mercato degli altri Stati dell'Unione europea o degli altri Stati contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, nonché, secondo una specifica introdotta dal Senato, quelle verso Paesi terzi. Il limite inerente il contenuto minimo di succo di arancia trova applicazione a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea (nel testo approvato dalla Camera l'applicazione decorreva dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, a condizione del perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica);

all'articolo 22 in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico sono state apportate modifiche minori, di carattere meramente formale;

infine, l'articolo 32, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera e modificato dal Senato, reca una disciplina in materia di certificato successorio europeo previsto dal regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012. L'articolo 32 individua nel notaio l'autorità competente al rilascio del certificato (comma 1). Sull'eventuale reclamo sul rilascio è competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Il comma 3 aggiunto dal Senato precisa che nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario, ovvero i territori in cui la pubblicità immobiliare è regolata dal cd. Sistema tavolare, continua ad applicarsi la disciplina sul rilascio del certificato di eredità e di legato, dettate dal titolo II del regio decreto n. 499 del 1929 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province).

Quanto agli articoli soppressi nel corso dell'esame presso il Senato, ricorda innanzitutto le disposizioni in materia ambientale confluite nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 (c.d. decreto competitività).

Si tratta:

dell'articolo 17, che introduceva disposizioni per assicurare la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, modifica e riesame di piani o programmi non assoggettati alla valutazione ambientale strategica (VAS), al fine di pervenire alla risoluzione della procedura Eu Pilot 1484/10/ENVI, con la quale la Commissione UE ha richiesto alle autorità italiane chiarimenti in merito al recepimento della Direttiva 2003/35/UE relativa alla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale;

dell'articolo 20, che prevedeva, in risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura d'infrazione n. 2014/2006, che l'autorizzazione alla gestione degli impianti per la cattura ai fini dell'inanellamento degli uccelli tu-

telati dalla direttiva 79/409/CEE dovesse essere concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga. La disposizione è stata introdotta con l'articolo 16 del decreto-legge n. 91 del 2014;

dell'articolo 21, che conteneva una serie di modifiche alla disciplina nazionale riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'UE (INSPIRE, acronimo di *Infrastructure for Spatial Information in Europe*) e finalizzata a consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati, contenuta nel decreto legislativo 32/2010, di recepimento della direttiva 2007/2/UE (c.d. direttiva INSPIRE). Con riferimento all'attuazione della direttiva 2007/2/UE, la Commissione UE ha avviato, con lettera del 17 gennaio 2013, la procedura EU Pilot 4467/13/ENVI;

dell'articolo 22, che modificava in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice dell'ambiente), al fine precipuo di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito delle procedure di infrazione 2009/2086 e n. 2013/2170;

dell'articolo 24, che modificava la Parte terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) del decreto legislativo n. 152 del 2006 per rispondere ai rilievi sollevati dalla Commissione UE con la procedura di infrazione 2007/4680 per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/UE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Il Senato ha infine soppresso l'articolo 30, in materia di responsabilità civile dei magistrati. La disposizione, già ampiamente modificata dall'Assemblea della Ca-

mera, interveniva sull'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, anche in relazione alla procedura di infrazione n. 2009/2230.

Ricorda che la Camera sarà chiamata ad esaminare esclusivamente le parti oggetto di modifica da parte del Senato, avendo ormai carattere di definitività le disposizioni sulle quali è intervenuta una doppia deliberazione conforme di Camera e Senato.

Ricorda infine che il testo è stato trasmesso – per il parere di competenza – alle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VIII (Ambiente), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e alla Commissione parlamentare per le Questioni regionali.

Sandro GOZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari europei*, sottolinea l'evidente auspicio del Governo che il provvedimento in esame, in terza lettura alla Camera, possa essere rapidamente approvato in via definitiva. Evidenzia infatti che la Legge europea, la cui finalità è rivolta prioritariamente alla chiusura delle procedure di infrazione, merita un *iter* celere, al fine di non aggravare il contenzioso già aperto con l'Unione europea. Una sua veloce approvazione consentirebbe inoltre di proseguire il *trend* positivo avviato dal Governo – anche grazie allo sforzo compiuto dal Parlamento nell'ultimo anno – con la riduzione a novantanove del numero delle procedure aperte.

L'approvazione definitiva del provvedimento consentirebbe la chiusura di ulteriori otto procedure di infrazione e quindici casi EU-pilot, l'attuazione di quattro regolamenti, l'adeguamento dell'ordinamento italiano ad una sentenza della Corte di giustizia europea in materia di appalti, nonché l'adeguamento alla direttiva 2013/61/UE, il cui termine di recepimento è già scaduto.

Ritiene che una rapida approvazione della Legge europea 2013-*bis* sia interesse di tutti, anche alla luce dell'approfondito esame svolto alla Camera e degli interventi

migliorativi apportati al testo nel corso dell'esame presso il Senato. Auspica pertanto che il provvedimento possa essere calendarizzato dall'Assemblea già nella settimana del 13 ottobre prossimo, anche tenuto conto del fatto che si avvierà poi la sessione di bilancio.

Segnala infine che il Consiglio dei Ministri ha già approvato la Legge di delegazione europea 2014, attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni, e sta lavorando per varare a breve la Legge europea 2014, ciò che consentirà un ulteriore adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa dell'Unione europea.

Gea SCHIRÒ (PI) ringrazia il Sottosegretario per il lavoro svolto. Ritiene infatti che l'attuale testo, in esito all'esame presso i due rami del Parlamento, abbia acquisito omogeneità e congruità.

Auspica che il lavoro del Governo e del Parlamento possa mantenere i ritmi seguiti finora, che rappresentano un indubbio vantaggio per il Paese.

Coglie infine l'occasione per rammentare che il 15 ottobre scade il termine entro il quale il Governo si è impegnato a procedere al riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime e riterrebbe al riguardo opportuno un sollecito intervento per colmare questa grave lacuna.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di poltame e uova da cova.

Atto n. 107.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 settembre 2014.

Tea ALBINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.

Atto n. 105

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 settembre 2014.

Francesca BONOMO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), che illustra.

Cosimo PETRAROLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 13.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio.

(Svolgimento e conclusione).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Il Sottosegretario Graziano DELRIO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Dalila NESCI (M5S), Massimiliano MANFREDI (PD), Rocco BUTTIGLIONE (PI), Adriana GALGANO (SCpI), Rocco PALESE (FI-PdL), Marina BERLINGHIERI (PD), Roberto OCCHIUTO (FI-PdL), Gea SCHIRÒ (PI) e Michele BORDO, *presidente*.

Il Sottosegretario Graziano DELRIO risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Delrio per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova (Atto n. 107).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova (atto n.107);

preso atto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché dei rilievi in tale ambito opportunamente formulati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane. (Atto n. 105).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (atto n. 105);

rilevato che lo schema appare redatto in conformità alle previsioni recate dalla citata direttiva, introducendo nell'ordinamento una disciplina per garantire la possibilità di taluni utilizzi delle opere protette dal diritto d'autore o da diritti connessi per le quali non è stato individuato o rintracciato un titolare degli stessi diritti (c.d. «opere orfane»), presenti nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, o di archivi o istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro, per scopi connessi con la loro missione di servizio pubblico;

ricordato inoltre che l'istituzione di un quadro giuridico che promuova la digitalizzazione e la diffusione di opere orfane rientra nelle azioni fondamentali dell'agenda digitale europea (considerando n. 3, direttiva 2012/28/UE);

visti i contenuti dell'articolo 1, capoverso articolo 69-*quater*, commi 2-6, 8-10, 14 e 15, e capoverso articolo 69-*septies*, che delineano le caratteristiche della ri-

cerca diligente che è necessario esperire ai fini dell'attribuzione dello status di opera orfana;

rilevata in proposito l'opportunità di meglio specificare i criteri di tale ricerca, poiché la norma richiamata si limita a indicare genericamente le fonti informative, i soggetti chiamati a svolgere tale ricerca nonché l'ambito territoriale di riferimento;

sottolineata altresì l'opportunità di un complessivo riordino della materia che tenga conto delle diverse direttive dell'Unione europea già oggetto di recepimento – quale la direttiva 2014/26/UE – nonché delle proposte normative attualmente all'esame delle Istituzioni europee, al fine di pervenire ad un quadro normativo organico di tutte le disposizioni in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di meglio specificare i criteri della ricerca diligente che è necessario esperire ai fini dell'attribuzione dello status di opera orfana.